

# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Sotto un profilo non solamente formale, sarebbe più corretto indicare nelle finalità perseguite dalla norma non già la sola azione penale, da intendersi in senso lato, ma **complessivamente “le attività volte al promovimento dell’azione penale** al fine di contrastare fenomeni criminosi ritenuti meritevoli di un intervento prioritario”.

Condivisibile la finalità perseguita dalla norma di dare un’uniforme regolamentazione alla determinazione di criteri di priorità alla attività delle Procure, affidandola al Parlamento, su proposta formulata dal Ministro della Giustizia sulla base di quanto osservato dai Procuratori Generali e da alcuni Ministeri, la cui elencazione contenuta nel Disegno di legge potrebbe essere ulteriormente implementata ad esempio con il Ministero dell’Ambiente.

A tal fine, la norma dovrebbe nettamente delineare il ruolo propositivo del Ministro della Giustizia rispetto a quello decisionale del Parlamento con maggioranze qualificate.

Onde orientare le scelte delle Camere, andranno precisati i documentati parametri di riferimento da utilizzarsi da parte dei soggetti proponenti così da evitare il rischio di scelte dettate da contingenti suggestioni mediatiche.

È importante affermare con maggiore chiarezza che i criteri proposti non dovranno afferire alla singola indagine ma avere natura generale, da integrarsi con quanto disposto dall’articolo 227 del decreto legislativo 51/98 e dall’articolo 132 bis della norme di attuazione del codice di procedura penale .

Già in questa sede sarebbe opportuno specificare come i criteri emanati dal Parlamento, debbano tenere conto ed essere costruiti anche sulla base delle specifiche esigenze dei singoli territori (circondari o distretti). Diversamente, si potrebbe prospettare il concreto pericolo di istruzioni molto vaghe e generiche, necessarie per non vincolare le Procure in ordine a reati che non si manifestino nella specifica zona di competenza, così lasciando spazio, di fatto, alla deroga o all’applicazione discrezionale delle stesse.

Sarebbe opportuno specificare la necessità di prevedere, come conseguenza necessaria della adozione dei criteri, la allocazione di adeguate risorse umane e strumentali.

La finalità perseguita dalla norma importa che l’attività di controllo- indirizzo in ordine alla sua applicazione sia riferita alla validità dei criteri e alla loro concreta applicazione.

A tale proposito, occorre evidenziare come alcuni indici specificati dalla disposizione (misure cautelari, concreto comportamento del Pm) non sono coerenti con le finalità che la norma si prefigge apparendo propri della sfera del procedimento disciplinare.

Altra problematica attiene alla base di verifica del rispetto dei criteri, che dovrebbe avere natura qualitativa ossia attenere alla corretta gestione dei criteri dettati nell’attività finalizzata all’esercizio dell’azione penale. Diversamente, una valutazione basata sul mero aspetto quantitativo ( es. numero delle iscrizioni nel registro degli indagati, numero di rinvii a giudizio, ecc....), potrebbe indurre fenomeni distorsivi.

Ove si intenda verificare la efficienza dell'attività di indagine, il parametro di riferimento dovrà essere quello dell'esito del processo anticipando al più una prima parziale verifica alla conclusione del primo grado del giudizio.

Pur comprendendo la finalità della disposizione, un'analisi dei criteri e del loro rispetto, limitata alle sole indagini preliminari senza tener conto dell'esito processuale rischia di tradire una valutazione "autoreferenziale" che contrasta con lo spirito del processo accusatorio e con la presunzione di innocenza dell'indagato oltre che con l'interesse dello Stato di predisporre adeguati strumenti di contrasto alla criminalità.